



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Udienza pubblica del 27 febbraio 2024 – Sezioni Unite civili

Procedimento *ex art. 363 bis c.p.c.* R.G. n.

Memoria *ex art. 378 c.p.c.*

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso R.G. n. 15340 del 2023;

letti gli atti,

osserva preliminarmente che il deposito della presente memoria recante le conclusioni scritte della Procura Generale è espressamente prescritto dall'art. 363 *bis* c.p.c.

Con tale memoria, dunque, la Procura Generale esporrà tutte le argomentazioni sia di rito che di merito riservandosi di svolgere nel corso della pubblica udienza le eventuali ulteriori osservazioni che dovessero rivelarsi necessarie anche a seguito delle deduzioni scritte delle altre parti.

Dal punto di vista metodologico, verrà preliminarmente trattata la questione di rito che ha incidenza sull'ammissibilità del rinvio pregiudiziale che si sta esaminando.

Si procederà, quindi, a delimitare il perimetro della questione di diritto sottoposta all'esame della Suprema Corte a Sezioni Unite.

Sarà, infine, affrontata la questione che prelude alla enunciazione della *regula iuris* necessaria alla definizione del processo *a quo*.

L'esame della questione preliminare di rito ovvero l'incidenza della omessa audizione preventiva delle parti sulla ammissibilità del rinvio pregiudiziale

Dall'esame del verbale dell'udienza celebrata dal giudice *a quo* e conclusasi con l'emanazione dell'ordinanza di rimessione del 19 luglio 2023 si evince che il Tribunale di Salerno ha invitato le parti ad interloquire sulla necessità di disporre una consulenza tecnica di natura contabile, ma non anche in merito alla possibilità che la questione giuridica necessaria alla definizione della lite potesse essere rimessa all'esame della Suprema Corte in virtù di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c..

Per tale ragione, il Primo Presidente, nonostante abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità espressamente menzionati dall'art. 363 *bis* c.p.c., ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di valutare se il rinvio pregiudiziale possa essere esaminato nel merito ogniqualvolta il giudice *a quo*, prima di sospendere il procedimento, abbia omesso di rappresentare alle parti di aver maturato l'intenzione di richiedere alla Suprema Corte la enunciazione della *regula iuris* necessaria alla risoluzione della questione controversa.

In proposito, è dirimente osservare che l'art. 363 *bis* c.p.c. prescrive che il rinvio pregiudiziale debba essere preceduto dalla instaurazione del contraddittorio con le parti del processo *a quo*. Tanto si ricava dalla predetta norma nella parte in cui prevede che il rinvio è disposto con ordinanza una volta “*sentite le parti costituite*”, con esclusione, dunque, del solo contumace.

A ben vedere, però, il codice non sanziona espressamente l'ipotesi in cui la richiamata prescrizione non sia stata osservata.

Occorre, pertanto, domandarsi preliminarmente se l'inosservanza dell'art. 363 *bis* c.p.c., nella parte in cui impone l'attuazione del contraddittorio, determini la nullità dell'ordinanza di rimessione o riverberi piuttosto sulla stessa ammissibilità del rinvio pregiudiziale.

In proposito, gli interpreti convergono sulla conclusione secondo cui non è neppure astrattamente prospettabile l'ipotesi di un vizio processuale dell'ordinanza di rimessione, come può agevolmente ricavarsi dal fatto che essa, pur revocabile o modificabile ai sensi dell'art. 177 c.p.c., è espressamente dichiarata non impugnabile.

Né d'altro canto può ipotizzarsi che una siffatta nullità procedimentale possa essere dedotta impugnando la sentenza che conclude il giudizio a quo in applicazione della *regula iuris* enunciata, ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c., dalla Suprema Corte, atteso che tale soluzione sarebbe, oltretutto del tutto irrazionale, contraria al principio dell'economia dei mezzi processuali e condurrebbe ad una applicazione dell'istituto contraria alla sua stessa ratio.

Deve, pertanto, ritenersi che la violazione delle regole che disciplinano il procedimento di rinvio pregiudiziale, a tutto voler concedere, rilevi solo sul piano della ammissibilità della rimessione.

Fatte tali premesse, occorre stabilire se la mancata preventiva instaurazione del contraddittorio con le parti del processo a quo determini tout court l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale o se piuttosto tale omissione sia, comunque, sanabile.

Due sono le tesi che si contendono il campo.

Secondo una prima ricostruzione, la violazione dell'obbligo di sentire previamente le parti costituite imporrebbe la declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale, senza possibili eccezioni. Tale inammissibilità dovrebbe, perciò, essere rilevata dal Primo Presidente al momento di valutare *prima facie* se sussistono le

condizioni per assegnare la trattazione del rinvio pregiudiziale alle sezioni semplici o alle sezioni unite.

Secondo un'opposta teoria, la violazione delle norme che impongono il rispetto del contraddittorio nel processo a quo non sarebbe d'ostacolo alla possibilità che il Primo Presidente assegni il fascicolo alla sezione semplice o alle sezioni unite. I sostenitori di tale seconda tesi hanno, invero, osservato che i diritti delle parti non sarebbero definitivamente compromessi dalla loro omessa preventiva audizione (1) per due ordini di ragioni: innanzitutto, il procedimento delineato dall'art. 363 *bis* c.p.c., dando luogo ad un *Refrange* (ovvero ad una forma di collegamento diretto tra un giudice ed un altro) non pregiudica i loro interessi; sotto altro profilo, inoltre, la mancata attuazione del contraddittorio sarebbe sanabile, seppure *ex post*. Il rinvio pregiudiziale è, infatti, destinato alla trattazione in pubblica udienza, il cui svolgimento garantisce alle parti, non solo l'oralità, ma anche la possibilità di interloquire per iscritto attraverso il deposito di memorie (art. 378 c.p.c.) su tutte le questioni comprese quelle preliminari di rito.

Ciò posto, sembra preferibile sostenere che la mancata instaurazione del contraddittorio con le parti del processo a quo determini inevitabilmente l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

Induce a tale conclusione, in primo luogo, la lettera della legge che prescrive l'adempimento operando una chiara scelta di campo.

Né può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art 101 c.p.c. non possa operare quando la questione rilevata di ufficio dal giudice e non previamente sottoposta alle parti abbia natura solo processuale e non sia, pertanto, idonea ad immutare il quadro fattuale ovvero a sviluppare nuovi aspetti della lite.

¹ L'art. 363 *bis* c.p.c. pare subordinare la verifica in punto di ammissibilità alla sola sussistenza della questione di diritto e dei suoi requisiti.

Quantunque il rinvio pregiudiziale incida, non sul *thema decidendum* del processo a quo, ma sulle modalità del suo sviluppo, deve ritenersi che non sia decisivo richiamare l'art. 101 c.p.c. al fine di considerare ammissibile il rinvio pregiudiziale nei casi in cui sia stato violato il contraddittorio.

Tale ultima disposizione, invero, enuncia un principio di carattere generale che non può essere invocato nei casi in cui sia stato proprio il legislatore a prescrivere l'attuazione del contraddittorio.

In sostanza, quindi, non pare utile fare riferimento all'art. 101 c.p.c. per sostenere che la violazione processuale non doveva (necessariamente) essere previamente sottoposta alle parti atteso che il rispetto di tale incombente è stato previsto dall'art. 363 *bis* c.p.c. che minuziosamente descrive tutti i passaggi del procedimento (di rinvio pregiudiziale) sia nella fase che precede la rimessione che nella fase successiva da celebrarsi dinanzi alla Suprema Corte.

Peraltro, la scelta di regolare in modo dettagliato lo svolgimento del rinvio pregiudiziale pare rispondere ad una logica specifica.

Il rinvio pregiudiziale configura un istituto nuovo che sottende il bilanciamento tra plurimi interessi in gioco. Più precisamente, cioè, il legislatore della riforma Cartabia, pur avendo optato per una scelta ispirata alla necessità di favorire la nomofilachia preventiva, ha dovuto soffermarsi sui profili di rito disciplinando in modo compiuto il procedimento in cui il rinvio pregiudiziale si articola al fine di evitare che la sospensione del processo a quo possa essere disposta “a sorpresa” (di qui la necessità della necessità di una previa audizione delle parti) e soprattutto per un tempo indefinito quando non ricorrono le condizioni previste dall'art. 363 *bis* c.p.c. (di qui la attività di filtro immediato affidata *prima facie* al Primo Presidente).

Va ancora precisato che la soluzione ritenuta preferibile non può essere efficacemente smentita neppure rilevando che la preventiva instaurazione del contraddittorio avrebbe rilievo solo formale ma non sostanziale poiché il giudice, anche

a fronte del parere negativo delle parti del processo, conserva la facoltà di disporre il rinvio pregiudiziale in virtù di ordinanza inimpugnabile.

A ben vedere, infatti, tale conclusione non coglie del tutto i termini del problema.

Dinanzi alla prospettazione del giudice remittente che preannuncia l'intenzione di procedere ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c., le parti del processo *a quo*, oltre ad interloquire sulla sussistenza delle condizioni per procedere al rinvio pregiudiziale, potrebbero adottare comportamenti processuali astrattamente idonei ad incidere sulla "rilevanza" della questione controversa. In sostanza, non è peregrino ipotizzare che, informati della ipotesi di rinvio pregiudiziale prefigurata dal giudice istruttore, attore e convenuto possano decidere di rinunciare alla domanda o alla eccezione sottesa alla questione giuridica controversa ovvero precisarne o modificarne il contenuto così da rendere la rimessione definitivamente inammissibile perché non più idonea a definire totalmente o parzialmente il processo.

Per completezza, giova precisare - in relazione a quest'ultimo aspetto - che le parti non avrebbero analoga facoltà a seguito dell'emanazione della ordinanza di rimessione.

Deve, invero, ritenersi che l'ordinanza di rimessione possa essere revocata o modificata a cura del giudice remittente solo fino a che non abbia avuto esecuzione e, dunque, entro e non oltre l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.

Secondo i principi generali, che attribuiscono al giudizio di legittimità carattere squisitamente officioso, deve allora ritenersi che una eventuale modificazione del *thema decidendum* o del *thema probandum* cristallizzato al momento della rimessione, quantunque idoneo ad incidere sulla rilevanza della questione, precluderebbe comunque la regressione del procedimento dalla fase di legittimità a quella di merito.

Giova da ultimo rimarcare che non pare condivisibile la tesi secondo cui la violazione del contraddittorio nel giudizio a quo potrebbe rivelarsi ininfluyente e non incidere, pertanto, sull'ammissibilità del rinvio pregiudiziale poiché, una volta assegnato il procedimento alla sezione semplice o alle sezioni unite, il giudizio di

legittimità sarebbe destinato a svilupparsi attraverso la celebrazione di una pubblica udienza che consente alla Procura Generale e alle altre parti di sviluppare le proprie prospettazioni difensive.

Va, peraltro, rilevato che l'eventuale recupero postumo del contraddittorio non è di per sé idoneo a scongiurare la lesione degli interessi di cui sono portatori attore e convenuto atteso che la sospensione del processo a quo ha inevitabilmente già prodotto i suoi effetti pregiudicando il loro interesse alla rapida decisione della causa.

Per tutte le ragioni esposte, l'Ufficio ritiene che il rinvio pregiudiziale, quando disposto senza la previa audizione delle parti costituite nel processo a quo, dovrebbe essere dichiarato inammissibile dal Primo Presidente con proprio decreto.

Ove la Corte condividesse tali osservazioni, il presente rinvio pregiudiziale non potrebbe, dunque, essere esaminato nel merito dalle Sezioni Unite.

Tuttavia, data la rilevanza della questione, la Procura Generale, anche in considerazione delle sue prerogative, ritiene di affrontare la questione controversa anche in relazione ai profili di merito.

Tali ulteriori considerazioni sono, però, svolte in via subordinata e potranno essere prese in considerazione dalle Sezioni Unite nel solo caso in cui non dovessero condividere la richiesta preliminare di inammissibilità del rinvio.

Non sembra, invero, che, in presenza di un rinvio pregiudiziale, la Suprema Corte possa enunciare il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c.

La questione controversa oggetto di rinvio pregiudiziale e la definizione del perimetro di indagine

Dagli atti del fascicolo processuale della causa di merito si evince che la sig.ra Podeia Gabriella ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Salerno la BNL – Gruppo BNP Paribas s.p.a. e, premesso che il contratto di mutuo in virtù del quale

quest'ultimo istituto bancario le aveva erogato l'importo di 80.000 Euro da restituire in 180 rate mensili, con previsione di interessi pari al 5,40% (TAN), prevedeva un ammortamento alla francese che aveva condotto ad applicare, a seguito di capitalizzazione composta, un tasso di interesse effettivo del 5,54%, aveva chiesto che:

- venisse accertata la nullità e inefficacia della clausola di determinazione degli interessi e del piano di ammortamento, per violazione degli artt. 821, 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 115, 116, 117 e 125 *bis* TUB, unitamente all'art. 6 della delibera CICR e per violazione dell'art. 9, comma 3, legge n. 192/1998;
- venisse disposta la condanna della banca convenuta al rimborso degli interessi indebitamente corrisposti sino all'ultima rata pagata.

Dall'ordinanza del Tribunale di Salerno del 19 luglio 2023, si ricava che la banca convenuta si è costituita contestando la domanda di parte attrice e rilevando, da un lato, che il piano di ammortamento "alla francese" non reca alcuna violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e che, in secondo luogo la mancata indicazione della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo degli interessi si rivela irrilevante posto che il meccanismo alla francese è esplicitato dal piano di ammortamento.

La stessa ordinanza di rimessione conferma che il testo contrattuale non indica espressamente che il piano di ammortamento segue la modalità c.d. "alla francese" né indica l'applicazione di un regime di capitalizzazione composto degli interessi, ma il contratto di mutuo reca (oltre all'indicazione dell'importo mutuato) "l'indicazione del numero di rate da restituire, del loro ammontare, del TAN, del TAE (maggiore del TAN, così rivelando la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori) ed il piano di ammortamento a "rate costanti" che indica tutte le singole rate nel loro ammontare totale e nella loro composizione (cioè nella parte dovuta per capitale e per interessi)".

Con decreto della Prima Presidente, emesso in data 7 settembre 2023, è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite la questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c. così sintetizzata:

Le Sezioni Unite, previa risoluzione della questione preliminare di cui si è detto, sono chiamate a valutare *“quali conseguenze deriv[a]no dall'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”: in particolare, se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346, 1418, secondo comma, c.c., nonché – stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) – la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB, che impone, sotto pena di nullità, che i contratti indichino il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per 2 i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*.

Fatte tali premesse, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dovrà enunciare la *regula iuris* necessaria a risolvere la questione di diritto controversa.

In virtù di quanto precede, occorre stabilire:

- se, ai fini della trasparenza contrattuale, in presenza di un mutuo a tasso fisso che preveda il rimborso di capitale ed interessi in virtù del pagamento di una rata costante secondo lo schema cd. alla francese, l'istituto di credito possa limitarsi ad esplicitare le condizioni contrattuali e a fornire il piano di ammortamento o debba piuttosto illustrare quali siano le peculiarità connesse a tale modalità di rimborso e gli eventuali maggiori costi che esso determina;

- ove dovesse ritenersi che la consegna del piano di ammortamento non sia sufficiente a garantire la trasparenza del rapporto, è, quindi, necessario stabilire quale sia lo *standard* minimo di informazione che è condizione di validità del mutuo.

Va, però, chiarito che, al fine di rassegnare le presenti conclusioni, sarà necessario illustrare:

- quali sono le possibili modalità di ammortamento di un contratto di mutuo;
- come si differenzia l'ammortamento a rata costante secondo il metodo cd. alla francese dall'ammortamento a rata decrescente secondo il metodo cd. all'italiana;
- quali differenti effetti produca la scelta del piano di rimborso sul costo dell'operazione di finanziamento;
- per quale ragione ed in che senso si afferma che l'interesse applicato nel caso di ammortamento cd. alla francese è un interesse composto e sotto quale profilo l'interesse composto può determinare l'eventuale violazione diretta o indiretta delle regole civilistiche dettate dagli artt. 829, 1194 e 1283 c.c.

La necessità di estendere il perimetro dell'indagine nei termini anzidetti si impone per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto, le questioni che attengono alla possibile nullità del contratto sono rilevabili di ufficio, sicchè l'enunciazione della *regula iuris* necessaria a definire la lite non potrebbe prescindere.

In secondo luogo, solo attraverso la complessiva esplicitazione delle possibili modalità di rimborso di un contratto di mutuo a tasso fisso è possibile cogliere il senso della questione controversa ed elaborare il principio di diritto con riguardo alle sue implicazioni in punto di trasparenza del rapporto.

Alla luce di quanto precede, le Sezioni Unite non sono, invece, chiamate ad enunciare la *regula iuris* con riferimento al caso in cui il contratto di mutuo che prevede

la restituzione secondo un piano di ammortamento alla francese sia stato stipulato non a tasso fisso, ma a tasso variabile.

Le forme di ammortamento dei finanziamenti: la distinzione tra ammortamento all'italiana e ammortamento alla francese e i dubbi interpretativi connessi

Nel mutuo ad ammortamento la restituzione del debito si realizza attraverso un assetto organizzativo che prevede la configurazione di plurime rate conglobanti una quota di interesse ed una quota di capitale.

Dal combinato disposto degli artt. 1813 e 1815 c.c. si evince che l'obbligazione di rimborso del capitale e l'obbligazione di rimborso degli interessi restano distinte e che il piano di ammortamento configura la modalità con cui le due obbligazioni vengono progressivamente adempiute.

Nella prassi bancaria, sono astrattamente configurabili diverse modalità di ammortamento.

Ai fini della presente indagine, ci si limiterà, tuttavia, ad evidenziare gli aspetti che rimarcano le differenze tra l'ammortamento alla francese e l'ammortamento all'italiana, che configurano i due modelli più utilizzati nella prassi.

L'ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (come vedremo crescente) ed una quota di interessi (come vedremo decrescente).

Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul



capitale residuo, e da frazioni di capitale (quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi).

Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si trasforma attraverso lo sviluppo del piano di ammortamento.

Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, infatti, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad accessori (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale.

In sostanza, in virtù della modalità che si è illustrata, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi (2).

² A titolo di esempio, si riporta il piano di ammortamento alla francese sviluppato ipotizzando l'erogazione di un capitale di € 100.000 al tasso nominale annuo (TAN) del 10% con rimborso mediante 10 rate annuali:

Calcolo del Piano di Rimborso in regime composto						
N. prog.	scadenza rata	Debito ante rata	Quota interessi	Quota capitale	Rata	Debito residuo
	01/01/00	100.000,00				100.000,00
1	31/12/00	100.000,00	10.000,00	6.274,54	16.274,54	93.725,46
2	31/12/01	93.725,46	9.372,55	6.901,99	16.274,54	86.823,47
3	31/12/02	86.823,47	8.682,35	7.592,19	16.274,54	79.231,27
4	31/12/03	79.231,27	7.923,13	8.351,41	16.274,54	70.879,86
5	31/12/04	70.879,86	7.087,99	9.186,55	16.274,54	61.693,31
6	31/12/05	61.693,31	6.169,33	10.105,21	16.274,54	51.588,10
7	31/12/06	51.588,10	5.158,81	11.115,73	16.274,54	40.472,37
8	31/12/07	40.472,37	4.047,24	12.227,30	16.274,54	28.245,07
9	31/12/08	28.245,07	2.824,51	13.450,03	16.274,54	14.795,04
10	31/12/09	14.795,04	1.479,50	14.795,04	16.274,54	0,00
TOTALI			62.745,39	100.000,00	162.745,39	

Il piano evidenzia la costanza della rata ed è caratterizzato da quote interessi inizialmente molto elevate (calcolate sul capitale residuo) e via via decrescenti: quindi le rate iniziali sono imputate principalmente a interessi, determinando una lenta restituzione del capitale che avviene secondo quote capitali speculari alle quote interessi e quindi crescenti nel tempo.

L'ammortamento all'italiana è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate non costanti ma decrescenti". Più precisamente cioè, nel caso di ammortamento all'italiana le rate recano una frazione di capitale costante ed una quota di interessi decrescente, fermo restando che, anche in questa ipotesi, la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e su quello via via residuo.

In sostanza, quindi, il montante degli interessi sia nell'ammortamento all'italiana che nell'ammortamento alla francese non cambia perché in entrambi i casi l'istituto mutuatario pretende il pagamento degli accessori anche sulle quote di capitale non ancora scadute.

Per effetto dell'ammortamento all'italiana, dunque, il mutuatario, estinguendo le rate in scadenza, rimborsa il capitale per frazioni sempre uguali sicché il pagamento degli interessi, quantunque calcolato su tutto l'importo mutuato, non viene onorato prioritariamente rispetto al capitale ma viene eseguito in virtù di versamenti proporzionali distribuiti durante tutto l'arco del tempo in cui la dilazione è concessa (3).

³ Si riporta il piano sviluppato secondo le medesime specifiche di quello alla francese (capitale di € 100.000, TAN 10%, 10 rate annuali):

Calcolo del Piano di Rimborso in ammortamento all'italiana						
N. prog.	scadenza rata	Debito ante rata	Quota interessi	Quota capitale	Rata	Debito residuo
	01/01/00	100.000,00				100.000,00
1	31/12/00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	90.000,00
2	31/12/01	90.000,00	9.000,00	10.000,00	19.000,00	80.000,00
3	31/12/02	80.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	70.000,00
4	31/12/03	70.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	60.000,00
5	31/12/04	60.000,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	50.000,00
6	31/12/05	50.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	40.000,00
7	31/12/06	40.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	30.000,00
8	31/12/07	30.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	20.000,00
9	31/12/08	20.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
10	31/12/09	10.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
TOTALI			55.000,00	100.000,00	155.000,00	

Va, infine, chiarito che, secondo i matematici finanziari, l'ammortamento alla francese comporta l'applicazione di un regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, mentre l'ammortamento all'italiana comporta l'applicazione di un interesse semplice.

Fatte tali premesse, occorre rammentare che ormai da tempo, secondo una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, il mutuo che prevede l'ammortamento alla francese presenta alcune criticità che possono riassumersi nei termini di seguito indicati.

Innanzitutto, si ipotizza che, in virtù dell'ammortamento alla francese, l'istituto bancario pretenda il pagamento di interessi non ancora dovuti. I sostenitori di tale posizione evidenziano, pertanto, che “se pure matura giorno per giorno, il debito per interessi diventa esigibile solo quando esigibile sia diventato pure il capitale”. In virtù di tale ricostruzione concludono affermando che gli interessi non potrebbero essere calcolati sin dall'inizio dell'ammortamento sull'intero capitale erogato e poi sul capitale residuo a scalare.

Si ritiene, ancora, che, con la modalità di ammortamento alla francese, verrebbe violato l'art. 1194 c.c. a tenore del quale il pagamento non può essere imputato a capitale piuttosto che ad interessi e spese senza il consenso del creditore.

Si sostiene, infine, che il mutuo con ammortamento alla francese violerebbe il divieto di anatocismo in quanto il regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori produrrebbe sempre una progressione esponenziale del titolo maturato per tale voce.

A ben vedere, tuttavia, non pare che le criticità sin qui segnalate colgano nel segno.

Il piano evidenzia la costanza della quota capitale e, poiché le quote interessi sono computate su un capitale residuo via via inferiore, l'andamento decrescente (e non costante come nell'ammortamento alla francese) delle rate



Innanzitutto, non sembra condivisibile il rilievo secondo cui non sarebbe lecito computare gli interessi sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo.

Induce a tale convinzione innanzitutto l'art. 820 comma 3 c.c. secondo cui gli interessi sono i frutti civili "che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia". Da tale disposizione si ricava, infatti, che il mutuante ha diritto all'immediata remunerazione del capitale si cui si è privato a favore del mutuatario a cui ne ha concesso il godimento.

La tesi secondo cui il debito per interessi sorge autonomamente rispetto al debito da capitale di guisa che è possibile che gli interessi siano esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora esigibile è confermata dall'art. 1820 c.c.

Come condivisibilmente affermato in dottrina, invero, se la scadenza degli interessi dovesse giocoforza coincidere con quella del capitale non avrebbe avuto alcun senso prevedere che il contratto di mutuo possa essere risolto per l'inadempimento della obbligazione di interessi. La conclusione secondo cui gli interessi possono dover essere pagati anche quando il capitale non è ancora scaduto si ricava, infine, pure dall'art. 2948 n. 4 c.c. dettato in materia di prescrizione che accomuna gli interessi a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi.

In sostanza, sembra potersi concludere affermando che le parti sono libere di stabilire convenzionalmente la maturazione (diversa da quanto dice l'art. 821 c.c., che non appare norma imperativa) e l'esigibilità. E, quindi, le parti possono stabilire che gli interessi si versino in unica soluzione, alla fine del rapporto, contestualmente al rimborso del capitale; oppure possono stabilire che si versino nel corso del rapporto prima del capitale. Trattandosi, inoltre, di due obbligazioni diverse, l'esigibilità degli interessi prescinde del tutto dall'esigibilità del capitale (v., ad esempio, l'art. 1815 c.c. per il mutuo; l'art. 1825 c.c. per l'apertura di credito; e l'art. 1499 c.c. per la vendita). Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è, dunque, sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (Cass. n. del 11400 del 2014).



Sicché è legittimo che gli interessi divengano (convenzionalmente) esigibili (e versabili) prima che divenga esigibile il capitale (c.d. beneficio di liquidità). La dazione degli interessi trova sempre rispondenza nel mancato godimento del capitale o, specularmente, nel vantaggio di liquidità acquisito dal mutuatario.

Per completezza giova, peraltro, sottolineare al riguardo che la violazione da ultimo prospettata (connessa al computo degli interessi pure sul capitale a scadere), ove in concreto riscontrabile, riguarderebbe comunque tutte le ipotesi di mutuo ad ammortamento (come sottolineato, in precedenza, infatti, sia l'ammortamento alla francese che l'ammortamento all'italiana prevedono il computo immediato degli interessi su tutto il capitale erogato).

Sotto altro profilo, non pare prospettabile la violazione dell'art. 1194 c.c. A ben vedere, infatti, i criteri di imputazione del pagamento, in caso di mutuo con piano di ammortamento, sono convenuti dalle parti contrattuali in virtù di accordo che costituisce espressione di diritti disponibili. Non può, dunque, revocarsi in dubbio l'ammissibilità di una pattuizione che si sostanzia nella previsione di una immediata esigibilità degli interessi ed il loro pagamento anticipato.

Va da ultimo precisato che non è configurabile neppure la violazione del divieto previsto dall'art. 1283 c.c.

Il divieto di anatocismo ricorre esclusivamente nei casi in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame. L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingua a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotesizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo

che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti in base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.

Alla luce di quanto precede non è corretto dire (come, viceversa, ritenuto dal giudice remittente: pag. 8) che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula interesse composto, che costituisce soltanto una modalità di imputazione delle rate. È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” *standard*: “poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto”.

Fatti tali rilievi, può allora affermarsi che i prospettati profili di invalidità del mutuo con ammortamento alla francese per contrarietà a norma imperative non ricorrano.

Il mutuo con ammortamento alla francese: le implicazioni con il profilo della determinabilità del contratto

Resta a questo punto da calibrare la enunciazione della *regula iuris* con riguardo ai profili che intersecano il problema della determinabilità dell'oggetto del contratto e della trasparenza.

Le premesse sin qui svolte consentono di sgomberare immediatamente il campo dall'ipotesi di nullità per indeterminabilità del contratto.

L'omessa indicazione espressa del metodo di ammortamento e del calcolo sull'interesse composto non comporta indeterminatezza o indeterminabilità del contratto di mutuo.

Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è, invero, indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale

siano specifici. La determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Si ha, pertanto, indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto.

Il contratto di mutuo con ammortamento alla francese computato a tasso fisso è evidentemente certo nel suo oggetto perché identifica l'importo erogato, il tasso di interesse nominale, la composizione delle rate di rimborso e la somma complessiva che il mutuatario dovrà pagare a titolo di accessori se non estingue anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento.

In virtù di tali premesse, il perimetro dell'indagine risulta definitivamente circoscritto al solo profilo complessivamente più delicato che attiene alla eventuale violazione della trasparenza.

Il mutuo con ammortamento alla francese: le implicazioni relative all'obbligo di trasparenza di cui all'art. 117 TUB

Prima di tirare le conclusioni finali è, però, di centrale importanza domandarsi se, a parità di tasso di interesse fisso nominale, l'operazione del mutuo con ammortamento alla francese comporti l'applicazione di un tasso di interesse effettivo, ma "occulto", perché non dichiarato maggiore rispetto a quello che opererebbe ove l'ammortamento fosse strutturato all'italiana.

La risposta a tale quesito deve ritenersi negativa anche se si impongono alcune precisazioni.

Dal confronto tra i due piani emerge immediatamente il fatto che, a parità di condizioni, il monte interessi complessivo che matura nell'ammortamento all'italiana risulta inferiore al monte interessi complessivo che matura in caso di ammortamento alla francese (cfr. tabelle allegate).

Questa differenza, tuttavia, non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo, nel caso di ammortamento alla francese, sia superiore a quello nominale; tale effetto è, piuttosto, riconducibile alla scelta del tempo e del modo del rimborso ed è, dunque, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento all'italiana si abbatte più velocemente il capitale, e, quindi, già a partire dalla seconda rata gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.

In sostanza, quindi, è vero che a parità di condizioni complessive (durata della dilazione e tasso di interesse nominale), l'ammortamento alla francese è più costoso per il mutuatario rispetto all'ammortamento all'italiana perché gli impone di pagare un maggiore importo a titolo di interessi.

A ben vedere, però, tale maggiore costo non è occulto né deriva dalla capitalizzazione in senso tecnico degli interessi, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che la dilazione si articoli nel pagamento di una rata costante e non di una rata decrescente.

Se ve ne fosse bisogno è, dunque, di tutta evidenza che il maggiore costo dell'operazione di finanziamento a rata costante costituisce il prezzo "palese" perché esplicitato di una rata "calmierata" che, per queste sue caratteristiche si adatta più facilmente ad una platea più ampia di utenti.

Ciò posto, non pare che gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 117 TUB possano dirsi violati.

Il predetto art. 117 comma 4 recita "*I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*".

In sostanza, alla luce della disposizione da ultimo richiamata, è imprescindibile specificare quale sia il tasso di interesse nominale nonché evidenziare ogni eventuale maggiore costo dell'operazione.

Quanto sin qui osservato non consente, tuttavia, di configurare rispetto al mutuo con ammortamento alla francese che preveda un tasso fisso una violazione della trasparenza.

A ben vedere, cioè, la Suprema Corte è chiamata a stabilire se l'obbligo imposto dall'art. 117 TUB possa ritenersi violato (non a causa della mancata esplicitazione del tasso di interesse nominale applicato, ma) a causa del fatto che, in virtù di un ammortamento alla francese, il costo economico complessivo dell'operazione per il mutuatario è maggiore rispetto all'alternativa ipotesi di un ammortamento all'italiana perché per beneficiare della rata costante quest'ultimo rimborserà più lentamente il capitale.

In sostanza, pertanto, la domanda è la seguente: per rispettare l'obbligo di trasparenza declinato dall'art. 117 l'istituto bancario è tenuto ad illustrare il funzionamento del piano di ammortamento alla francese specificando che il cliente potrebbe trovare sul mercato prodotti finanziari alternativi in virtù dei quali risparmiare qualcosa sugli interessi pagando rate decrescenti?

Ed ancora, per rispettare l'obbligo di trasparenza declinato dalla predetta norma l'istituto bancario deve specificare quale sia la formula matematica ovvero l'algoritmo attraverso il quale, scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse, viene sviluppato il piano di ammortamento?

Rispetto alla formula matematica la risposta non può che essere negativa atteso che il piano di ammortamento specifica la composizione delle rate.

In termini analoghi la risposta negativa si impone pure nel resto.

L'istituto bancario non può essere obbligato ad una consulenza finanziaria relativa a prodotti che non offre, né è tenuto ad esplicitare quali siano le conseguenze della opzione evidentemente favorevole per la rata costante.

La circostanza che non venga indicato che il piano di ammortamento è “alla francese” e che lo stesso è calcolato sulla base di un regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, in luogo dell’interesse semplice, non dà, dunque, vita ad un difetto di trasparenza solo in ragione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, regime necessario per assicurare la costanza della rata in equilibrio finanziario, sebbene ciò implichi – rispetto al mutuo “all’italiana” - un costo ulteriore e maggiore per il cliente.

Né può essere argomentarsi in senso contrario che la violazione del principio di trasparenza dovrebbe farsi discendere dalla applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 18664 del 2023) laddove ha affermato il principio secondo cui l’art. 117, comma 4, TUB richiede la stipula per iscritto di tutte le condizioni che importano una “*maggiore onerosità del finanziamento*”.

Va, infatti, ulteriormente rimarcato in proposito che il concetto di maggiore onerosità non può essere invocato nel caso in esame in quanto la banca non applica costi ulteriori, ma eroga il prodotto finanziario a rata costante con gli oneri che la modalità di rimborso inevitabilmente comporta.

Tale conclusione è, peraltro, conforme ad un principio che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato in tema di leasing laddove ha sostenuto che la funzione della trasparenza (cfr. Cass. n. 12889 del 2021) non è più quella meramente bancaristica ma economica. In questa ottica, è trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa e che reca clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile e che riveli il costo totale del credito, Il viatico all’adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è, peraltro, avuto già con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C 154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la



cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime.

Occorre da ultimo segnalare che la questione controversa non è del tutto inesplorata nella giurisprudenza.

Giova, infatti, segnalare che poco dopo la rimessione e, comunque, a seguito del decreto emesso dal Primo Presidente la legittimità dell'ammortamento alla francese è stata affermata dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte.

Con la pronuncia da ultimo richiamata (Cass. n. 27823 del 2013) si è ritenuto che l'utilizzo del metodo di ammortamento "alla francese" *standard* sia legittimo in campo tributario, escludendosi in materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale la violazione del principio di trasparenza. E', stato, infatti, precisato che *"in materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale, l'applicazione del c.d. "metodo di ammortamento alla francese", che comporta l'applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, in quanto tale criterio è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell'Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che a sua volta trova un chiaro aggancio normativo nel D.P.R. n 602 del 1973, art. 19, comma 1 ter da ritenersi norma generale estensibile, per eadem ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie"*.

PER QUESTI MOTIVI

Chiede che la Corte di Cassazione enunci la seguente *regula iuris* per la risoluzione della questione controversa:

“l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB”.

Roma, 6 febbraio 2024.

I Sostituti Procuratori Generali

Anna Maria Soldi Stanislao De Matteis



